



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC024/060

del 08/02/2021

DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE**

UFFICIO **Ufficio Qualità delle Acque Interne**

OGGETTO: **Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: Ditta CELI CALCESTRUZZI SPA, con sede nel Comune di Massa d'Albe, Via Palentina km 2,700 – esercente attività di “produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi ed aggregati inerti con contestuale recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato” – stabilimento sito nel Comune di Magliano De Marsi e Massa d'Albe, a seguito di istanza di modifica sostanziale dell'AUA DPC024/155 del 20.04.2018 confluita nel provvedimento conclusivo n. 6240 del 28.06.2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Magliano De' Marsi, e successiva presa d'atto per adeguamento al DM 69/18.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTE
-la Legge Regionale 22 novembre 2001 n. 60 recante “Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche”;
-la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
-la Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36: Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art 124, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e modifica alla L.R.5/2015;
-la D.G.R. 668/2015 “Indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura”;

VISTO Il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibere consiliari della Regione Abruzzo n. 51/9 e 51/10 del 16/12/2015;

VISTE
-la D.G.R. 500/2009 – Dir. 91/676/CEE –D.Lgs. n. 152/2006 – D.M. 7 aprile 2006, [n. 209] del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali – Approvazione “Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari”;
-la D.G.R. 599/2009 “Direttiva Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari”;

VISTE	<p>-la D.G.R. del 26.04.2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità, i criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88, le altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e l'approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 25.05.2006;</p> <p>-la D.G.R. n. 517 del 25 maggio 2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. Riordino e Riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 Giugno 2007";</p>
VISTO	il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
VISTA	la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
VISTA	La Legge Regionale n° 23 del 17 luglio 2007 e s.m.i. "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo";
VISTO	il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n 99, " Attuazione della Direttiva n 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
VISTA	la D.G.R. Abruzzo n. 465 del 26 maggio 2008: Modello di comunicazione per attività di recupero rifiuti non pericolosi/pericolosi;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07/09/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133";
VISTO	Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
RICHIAMATO	che, a norma del Decreto suddetto, il S.U.A.P. rappresenta l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività produttiva, deputato a fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010 n. 160;
CONSIDERATO	che il Regolamento, anche se non interviene sull'assetto delle competenze di settore che pertanto restano immutate, all'articolo 2, c. 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 aveva individuato nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, e all'art. 3 elenca e specifica i titoli abilitativi rientranti nella stessa;
VISTA	la D.G.R. n. 668 del 4 agosto 2015 "D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:-Norme in materia ambientale-indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura"
VISTA	la Legge Regionale n° 32 del 20/10/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014, e quanto in essa recante all'art. 3 comma 1: "Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A: omissis.... Lett. s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'art 2 comma 1, lette b) del Decreto del Presidente della Repubblica 13.martzo 2013, n. 59.(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientaleomissis...) la Regione è

	l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale”;
VISTO	-l'art. 16 comma 6 della Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2019 con il quale è stato abrogato il comma 3 dell'art. 9 della Legge Regionale n° 32 del 20/10/2015;
VISTA	la D.G.R. Abruzzo n. 144 del 4 marzo 2016 di recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
VISTA	la D.G.R. Abruzzo n. 812 del 5.12.2016 avente ad oggetto “DPR 160/2010 (art. 12 comma 3 e 4) - SUAP: Approvazione modulistica unica regionale relativa alla autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013 recante: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 3 e s.m.i.”
EVIDENZIATO	<p>-con determinazione dirigenziale DPC024/155 del 20.04.2018 è stata rilasciata l'AUA alla ditta in oggetto, confluita nel provvedimento conclusivo n. 6240 del 28.06.2018 rilasciato dal SUAP del Comune di Magliano De' Marsi;</p> <p>-con determinazione DPC024/532 del 31.12.2018, confluita nel provvedimento unico conclusivo prot. n. 7379 del 09.07.2019 rilasciato dallo SUAP del Comune di Magliano de' Marsi, è stata adottata la presa d'atto della modifica non sostanziale dell'AUA DPC024/155 del 20.04.2018, richiesta dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. con nota del 30.10.2018, in atti al prot. RA n. 300630 del 30.10.2018 relativamente:</p> <p>- alla dismissione del punto di emissione scarsamente rilevante ex art. 272, co. 1 denominato “CT”, in quanto si prevede di installare sistemi elettrici di riscaldamento delle materie prime in sostituzione di quelli esistenti alimentati a GPL;</p> <p>- all'adeguamento al DM 69/2018 per la produzione di End of Waste di conglomerato bituminoso;</p>
RILEVATO	che la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A., con nota acquisita al prot. RA n. 211310/19 del 18.07.2019, ha comunicato la modifica non sostanziale della suddetta AUA per le emissioni in atmosfera derivanti delle attività svolte nella nuova porzione di stabilimento ricadente nel Comune di Massa d'Albe ed identificata in catasto dal foglio 34 – part.lle 91 parte, 95, 96 e 537;
DATO ATTO	che con nota prot. n. 237498 del 21.08.2019 questo Ufficio ha chiesto ai Comuni di Massa D'Albe e Magliano De' Marsi, al servizio Reg.le Emissioni atmosferiche, al Servizio regionale Valutazioni ambientali, alla Provincia dell'Aquila-Servizio Gestione Rifiuti; alla ASL-Dipartimento Prevenzione, all'Arta-distretto AQ, in base alle specifiche competenze, di esprimersi in ordine alla natura, sostanziale o non-sostanziale, della modifica di che trattasi;
DATO ATTO	che al prot. n. 246367 del 03.09.2019 è stata acquisita la nota, prot. n. 20180 del 03.09.2019, con cui la Provincia di L'Aquila ha riscontrato la nota prot. n. 237498 del 21.08.2019, di cui sopra, precisando che la comunicazione avanzata dalla ditta Celi Calcestruzzi [...] “...costituisca, limitatamente all'attività di gestione rifiuti, modifica sostanziale dell'impianto esistente...”;
RICHIAMATO	l'art. 2. comma 1, lett. g) del DPR 59/2013 che testualmente recita: “ <i>modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente</i> ”
DATO ATTO	che al prot. n. 290431 del 17.10.2019, è stata acquisita la nota della ditta Celi Calcestruzzi SpA del 11.10.2019, indirizzata a: SUAP del Comune di Magliano De' Marsi, Regione Abruzzo Servizio DPC024 e Servizio DPC025, Provincia dell'Aquila-Servizio Gestione Rifiuti, con cui la stessa ha comunicato “ <i>che la modifica progettuale avanzata alla Regione Abruzzo (DPC002- Servizio Valutazioni ambientali) mediante istanza di Verifica Preliminare ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del D.Lgs 152/06, poi rinviata a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs 152/06 e s..m.i. dal CCRVIA n 3090 del 17/09/2019, è stata avanzata alla Regione Abruzzo (DPC002-Servizio Valutazioni Ambientali), in data 10.10.2019</i> ”;
RICHIAMATO	il Giudizio n.3191 del 15.06.2020 con cui il CCR-VIA ha espresso parere favorevole all'esclusione

della procedura di VIA a condizione che la modifica proposta sia dichiarata conforme al PST dagli uffici comunali competenti e con prescrizioni;

DATO ATTO	<ul style="list-style-type: none">- che sullo "sportello ambiente regionale" è altresì pubblicata la nota prot. n. 2534 del 17.07.2020 con la quale il Comune di Massa D'Albe ha comunicato, in riferimento a quanto contenuto nel CCR-VIA – giudizio 3191 del 15.06.2020, la conformità al PST;- che la Ditta ha avviato la procedura per la verifica di ottemperanza alle suddette prescrizioni (acquisita al protocollo regionale n. 235821 del 04/08/2020, come da pubblicazione sullo sportello ambiente);
TENUTO CONTO	<p>che con nota SUPRO/0019732 del 11/09/2020, in atti al prot. n. 266560 del 14.09.2020, il SUAP del Comune di Magliano Dè Marsi ha trasmesso la pratica 00284160660-07082020-1903, con la quale la Ditta ha avanzato istanza di modifica sostanziale dell'AUA n. 6240 del 28.06.2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Magliano De' Marsi e ha dichiarato:</p> <ul style="list-style-type: none">- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente – <u>proseguimento senza modifiche</u> con dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;- comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – <u>modifica sostanziale</u>;- comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente – <u>modifica sostanziale</u>;
RILEVATO	che in data 17.09.2020 al protocollo regionale, ai numeri 271641, 271684, 271697, 271702, 271714 è stata acquisita la documentazione tecnica relativa alla su citata istanza di modifica sostanziale;
TENUTO CONTO	<p>della riunione della Conferenza dei Servizi del 06/10/2020 indetta, con nota prot. 028475/20 del 30/09/2020, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 in forma simultanea e modalità sincrona, i cui esiti sono stati formalizzati in apposito verbale, trasmesso con nota prot. 0293979/20 del 08/10/2020, con il quale si chiedono alla Ditta chiarimenti ed integrazioni rispetto all'istanza iniziale rilevato che:</p> <ul style="list-style-type: none">-la richiesta di modifica dell'AUA riguarda delle attività svolte nella nuova porzione di stabilimento ricadente nel Comune di Massa d'Albe,-in particolare per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, il competente Servizio regionale DPC025 ha ritenuto che le suddette attività costituiscono modifica sostanziale alle emissioni in atmosfera, ancorché la Ditta ha dichiarato come prosecuzione senza modifica delle emissioni autorizzate con A.U.A. adottata con Determinazione Dirigenziale DPC024/155 del 20.04.2018;
EVIDENZIATO	che l'area dello stabilimento oggetto della modifica sostanziale ricade nel comune di Massa d'Albe (AQ) ed è identificata in catasto dal foglio 34 – part.lle 91 parte, 95, 96 e 537;
VISTA	la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta acquisita in atti della Regione Abruzzo con prot. n. 300415/20 del 15/10/2020 e prot. 0447770/20 del 16/12/2020;
RICHIAMATO	il Giudizio n.3192 del 3.12.2020 con cui il CCR-VIA ha espresso parere favorevole <i>"in quanto il Comitato ritiene che la Ditta abbia ottemperato a quanto richiesto nel Giudizio CCR VIA n. 3191 del 15/06/2020"</i>
TENUTO CONTO	<ul style="list-style-type: none">-che al prot. n. 43981 del 7.07.2011, l'Amministrazione provinciale dell'Aquila ha preso atto, facendo salvi diritti di terzi e tutto quant'altro previsto dalla normativa vigente per il caso di specie, che dal sistema di gestione delle acque di prima e seconda pioggia derivanti dallo stabilimento non si generano scarichi in quanto entrambe le tipologie di acque reflue su citate sono avviate integralmente a recupero nell'impianto di betonaggio presente nello stabilimento, realizzando condizioni di "scarico nullo";-che la Ditta ha confermato ciò nel corso della riunione del 27.07.2017 della Conferenza dei Servizi esplicitando, <i>"di gestire i reflui provenienti dai servizi igienici come rifiuti liquidi in un sistema "a tenuta" ai sensi della parte della IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e che dallo stabilimento non si generano ulteriori scarichi idrici"</i>;
CONSIDERATO	<p>che nell'istanza di modifica sostanziale dell'AUA DPC024/155 del 20.04.2018 (SUPRO/0019732 del 11/09/2020, in atti al prot. n. 266560 del 14.09.2020) la Ditta:</p> <ul style="list-style-type: none">-non ha comunicato alcuna variazione in merito al suddetto sistema di gestione delle acque reflue;- ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico attestante, <i>"...sulla</i>

base della valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica....l'impianto oggetto del presente provvedimento di AUA rispetta i limiti acustici previsti dalla legge.”(ALLEGATO 2)

CONSIDERATO

altresì, che sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

1. dell'A.R.T.A. Abruzzo Distretto Provinciale dell'Aquila:

- per la porzione dello stabilimento ricadente nel comune di Magliano de' Marsi è da considerarsi il parere tecnico prot. n. 3813 del 29.01.2018, acquisito in atti al prot/RA n. 25038/18 del 30.01.2018,
- per la porzione dello stabilimento ricadente nel comune di Massa d'Albe è da considerarsi il parere tecnico acquisito in atti con prot/RA n. 0309923/20 del 23/10/2020;

2. del Comune di Magliano de' Marsi:

- nota prot. n. 12061 del 05.12.2017, in atti al prot/RA n. 0309779/17 del 05.12.2017,
- nota prot. n. 9787 del 06.10.2020, in atti al prot/RA 0290749/20 del 06/10/2020,

3. del Comune di Massa d'Albe prot. n. 2534 del 17.07.2020, pubblicato sullo “sportello ambiente” della Regione Abruzzo, con il quale lo stesso Comune di Massa D'Albe ha comunicato, in riferimento a quanto contenuto nel CCR-VIA – giudizio 3191 del 15.06.2020, (testualmente si riporta) “...il deposito di materiali inerti, lotti di MPS che hanno cessato la qualifica di rifiuto e lotti di granulato bituminoso (End of Waste – fine del rifiuto) risulta conforme al PST vigente...”;

4. dell'A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila: da considerarsi il parere prot. n. 215781/17 del 24.11.2017, in atti al prot/RA n. 302114/17 del 27.11.2017,

RILEVATO

- che il DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha trasmesso, al prot. N. 463040 del 31.12.2020, il proprio titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma.1 lett c) del DPR 59/2013 “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152”, subordinato all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico/gestionali e dei valori limite ivi contenute (**ALLEGATO 1**);
-che la Provincia di L'Aquila si è espressa con propria determinazione prot. n. 19590 del 24/09/2020 acquisita in atti della Regione Abruzzo con prot. n. 0278913 del 24/09/2020; (**ALLEGATO 3**)

RINVIATA

alla competenza e responsabilità delle Amministrazioni Comunali di Magliano dei Marsi e Massa d'Albe la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., nonché le valutazioni in materia di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. n.447 del 26 ottobre 1995;

EVIDENZIATO

che gli atti inerenti il procedimento sono depositati ed accessibili, secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, presso lo SUAP del Comune di Magliano dei Marsi (AQ);

RITENUTO

-di dover adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi ex art.14 quater della L.241/90 e s.m.i., come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate;
-pertanto, di accogliere l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA DPC024/155 del 20.04.2018 confluita nel provvedimento conclusivo n. 6240 del 28.06.2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Magliano De' Marsi, e successiva presa d'atto per adeguamento al DM 69/18, presentata dalla Ditta in oggetto nominata e di rilasciare alla stessa e per essa al Legale Rappresentante pro tempore, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, a conclusione del procedimento di competenza riguardante i titoli abilitativi di interesse richiesti, relativo alla lett. c), lett. e) e lett. g) dell'art. 3, comma 1, del medesimo DPR 59/2013, **facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa;**

RITENUTO

altresì di trasmettere il presente provvedimento di AUA allo SUAP di riferimento “per il rilascio del titolo”;

EVIDENZIATO

che dalla data di rilascio del suddetto titolo da parte del SUAP cessano di produrre

qualsivoglia effetto di legge:

-L'AUA adottata con DPC024/155 del 20.04.2018, confluita nel provvedimento conclusivo n. 6240 del 28.06.2018 rilasciato dal SUAP del Comune di Magliano De' Marsi;

- la presa d'atto della modifica non sostanziale dell'AUA DPC024/155 del 20.04.2018 adottata con determinazione DPC024/532 del 31.12.2018, confluita nel provvedimento unico conclusivo prot. n. 7379 del 09.07.2019 rilasciato dallo SUAP del Comune di Magliano de' Marsi;

- ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- TENUTO CONTO** della L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- EVIDENZIATO** -che con Ordine di servizio n. 4 del 11/06/2019 è stato disposto di confermare fino al 31.12.19 la Dott.ssa Sandrina Masciola quale Responsabile dei Procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale per i procedimenti avviati precedentemente alla data del 23.05.19, relativi alla Provincia dell'Aquila e che con Ordine di servizio n. 1 del 27/01/2020 e n. 2 del 6/05/2020 è stato disposto di prorogare il suddetto incarico di Responsabile del Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale alla Dott.ssa Sandrina Masciola;
-con atto dirigenziale prot. n.280352 del 25/09//2020 è stato disposto di assegnare la responsabilità del procedimento inerente la modifica sostanziale dell'AUA formalizzata dalla Ditta, in atti al prot. n. 266560 del 14.09.2020, alla Dr.ssa Sandrina Masciola;
- DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Sandrina Masciola e la sottoscritta, ai sensi dell'art.6 bis della L. n 241/1990 e s.m.i., non si trovano in conflitto di interesse;
- a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- DI ADOTTARE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endo-procedimentale di Autorizzazione Unica Ambientale da trasmettere al competente SUAP che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta, Ditta Celi Calcestruzzi, legale rappresentante Sig.ra Maria Grazia Di Biase, per lo stabilimento sito lungo la via S.P. Palentina ricadente parte nel Comune di Magliano de' Marsi identificata in catasto dal foglio n. 65 - part.lla n. 511, 46 e 503 e parte del Comune di Massa d'Albe (AQ) identificata in catasto dal foglio 34 - part.lla 91p, 95,96 e 537 per attività di "produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi ed aggregati con contestuale recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato", relativamente ai seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1 del DPR 59/2013 e s.m.i.:
-autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ALLEGATO 1)
-comunicazione o nulla osta relativa all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (ALLEGATO 2)
comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ALLEGATO 3)
- DI SPECIFICARE** -che l'AUA è subordinata all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico gestionali riportate negli ALLEGATO 1, all'ALLEGATO 2, ALLEGATO 3, al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
-che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento all'impresa da parte del SUAP: essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla relativa documentazione, a disposizione degli Enti e Organi preposti ai controlli; è facoltà degli Enti competenti procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalle verifiche delle condizioni e prescrizioni di cui ai su citati Allegati emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario.

-che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza con le modalità indicate all'art 5 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59; la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all'art 5, comma 5, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.

-che in caso di variazione del regime societario, l'impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente provvedimento;

-che in caso di cessazione dell'attività, senza subentro di terzi, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e ciò comporterà la decadenza della presente autorizzazione;

-che in caso di modifica del Gestore dello stabilimento, all'impresa è fatto obbligo di comunicare tale cambiamento;

-che in caso si intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore è obbligato ad osservare le disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 59/13;

-che eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto, cessano di essere validi al momento in cui questa AUA diventa vigente;

-che l'efficacia della presente AUA decorre dalla data di rilascio del Provvedimento Unico Conclusivo da parte del competente SUAP. In difetto le attività oggetto della presente AUA si riterranno effettuate senza titolo;

-che dalla data di rilascio del suddetto Provvedimento Unico Conclusivo cessano di produrre qualsivoglia effetto di legge;

-L'AUA adottata con DPC024/155 del 20.04.2018, confluita nel provvedimento conclusivo n. 6240 del 28.06.2018 rilasciato dal SUAP del Comune di Magliano De' Marsi;

- la presa d'atto della modifica non sostanziale dell'AUA DPC024/155 del 20.04.2018 adottata con determinazione DPC024/532 del 31.12.2018, confluita nel provvedimento unico conclusivo prot. n. 7379 del 09.07.2019 rilasciato dallo SUAP del Comune di Magliano de' Marsi,

DI
TRASMETTERE

in modalità telematica il presente provvedimento al competente SUAP che provvederà a rilasciare il titolo alla Ditta in oggetto e, contestualmente, ad inviarlo ai destinatari di seguito elencati:

Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle Acque;

Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

Regione Abruzzo Servizio Valutazioni Ambientali;

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Sig. Sindaco del Comune di Magliano dei Marsi (AQ);

Sig. Sindaco del Comune di Massa d'Albe (AQ)

ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila;

ASL - Dipartimento di Prevenzione di Avezzano Sulmona L'Aquila;

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativemente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

Estensore

(D.ssa Sandrina Masciola)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Responsabile del Procedimento

(D.ssa Sandrina Masciola)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Dirigente del Servizio

(Dott. ssa Sabrina Di Giuseppe)

FIRMATO DIGITALMENTE

